RELAZIONE ILLUSTRATIVA

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/85/CE RELATIVA A MISURE DI LOTTA CONTRO L'AFTA EPIZOOTICA.

Lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, e allegato B della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004).

Per la mancata attuazione della direttiva 2003/85/CE entro i termini da essa previsti (30 giugno 2004) la Commissione europea, in data 5 luglio 2005, ha emesso un parere motivato ai sensi dell'articolo 226 del Trattato (*Procedura di infrazione n. 2004/0949*).

La predisposizione dello schema in oggetto avviene in forza della delega contenuta nella legge 18 aprile 2005, n. 62 che prevede la direttiva 2003/85/CE tra quelle inserite nell'allegato B.

Con il provvedimento in oggetto si stabiliscono le misure e le modalità di intervento applicabili contro l'afta epizootica, malattia animale non trasmissibile all'uomo ma altamente diffusiva e contagiosa per gli animali e di notevolissimo impatto socio-economico.

Le prescrizioni in parola sostituiscono integralmente le analoghe norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 229, emanato nella medesima materia in attuazione della direttiva 85/511/CEE, ora abrogata dalla 2003/85/CE; conseguentemente, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in commento anche il D.P.R. n. 229 del 1992 viene abrogato.

La disciplina contenuta nel decreto in esame è complessa e notevolmente articolata, essendosi provveduto, sul piano interno, a dare attuazione alle disposizioni recate dalla nuova direttiva riguardante le misure di lotta contro l'afta epizootica tenendo conto del complessivo assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario Nazionale, e, all'interno di esso, dei Servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali, cui principalmente compete la concreta applicazione delle misure sanitarie in questione.

In proposito, occorre tuttavia precisare che le attività di intervento, controllo e vigilanza demandate, in materia, ai predetti Servizi veterinari, restano sostanzialmente invariate rispetto a quelle già ad essi già attribuite, e svolte, in base al già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 229 del 1992, pur presentando contenuti ed elementi di maggior puntualizzazione e dettaglio nonché prescrizioni sanitarie più stringenti rispetto alla precedente disciplina comunitaria, e a quella nazionale conseguente. I nuovi contenuti sono infatti frutto anche dell'esperienza maturata a seguito dell'epidemia di afta epizootica che ha interessato il Regno Unito nel 2001 e che, comportando l'abbattimento di 6 milioni di capi animali con costi superiori ai 12 miliardi di euro a carico del bilancio dello Stato interessato e di quello comunitario, da concreto significato al notevolissimo impatto socio-economico causato dalla malattia e prodotto una "accelerazione" nella definizione e adozione della stessa recependa direttiva 2003/85/CE.

Gli aspetti decisionali e di approccio strategico contro la malattia sono demandati al Ministero della salute in ragione degli aspetti di *profilassi internazionale* – su cui si tornerà in prosieguo segnalando la sentenza n. 12/2004 della Corte Costituzionale italiana- insiti negli interventi conseguenti all'insorgenza sul territorio nazionale anche di un solo focolaio della malattia e del suo inevitabile riflesso sul commercio comunitario ed internazionale di animali e prodotti, oltre che sugli obblighi di necessaria interazione che in tali casi occorre attivare, e mantenere costantemente, con le istituzioni e organi, comunitari ed internazionali, competenti in materia di sanità animale ed epidemiologia internazionale.

Tutte le attività finalizzate al controllo e alla eradicazione della malattia possono pertanto essere svolte solo sulla base della completa e conforme applicazione delle misure a livello territoriale, in particolare attraverso i Servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali, e dell'acquisizione, da parte del livello centrale di informazioni di ritorno certe ed aggiornate che, con la struttura data al provvedimento, si intende assicurare, prevedendosi anche il ricorso a verifiche e controlli diretti.

Le funzioni e i compiti delle Regioni e delle Province autonome si sostanziano, in generale, in forme di reciproca e costante collaborazione tra esse e il Ministero della salute, nelle indispensabili attività di verifica sull'operato delle Aziende sanitarie e sui relativi servizi veterinari,

da svolgersi nell'ambito delle proprie attività istituzionali nonché nel loro diretto intervento nel valutare la concessione o meno di alcune deroghe nella movimentazione di animali e prodotti che potrebbero veicolare la malattia.

In via generale, il provvedimento in parola, individuato il campo di applicazione e poste le definizioni (artt. 1 e 2), indica le attività (artt. da 3 e 9) che i Servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali sono tenuti a svolgere sin dal momento in cui si ha il sospetto della presenza della malattia, applicando, sia sul territorio interessato sia sulle aziende in esso presenti, specifiche le misure sanitarie e divieti di spostamento o controllo degli stessi spostamenti di animali e prodotti, al fine di prevenire la diffusione della malattia ad altre aziende e territori. Tali misure possono comprendere anche l'istituzione di una zona di controllo temporaneo (art. 7), il c.d. *abbattimento preventivo* degli animali delle specie sensibili alla malattia (art. 8), oltre a quelle relative alla pulizia e disinfezione di luoghi e mezzi, al rintraccio di prodotti e materiali provenienti da aziende oggetto di focolaio, all'effettuazione dell'indagine epidemiologica finalizzata a definire l'origine della malattia, il tempo di sua presenza prima della sua denuncia, l'entità dell'infezione e ogni altro dato necessario, anche tendo conto di luoghi particolari e del collegamento e/o contatti avvenuti aziende tra loro diverse (artt. da 10 a 20).

In caso di conferma della malattia, le misure da applicare sono tra loro differenziate in ragione di un'apposita delimitazione dei territori interessati dal/dai focolaio/i di afta epizootica (*zona di protezione e zona di sorveglianza*, artt. da 21 a 44). Si tratta di misure sia generali sia specifiche, le quali ultime variano in relazione sia al prodotto cui si riferiscono sia secondo che si tratti di prodotti ottenuti o provenienti da animali presenti nelle aziende e/o zone interessate dai focolai della malattia ovvero all'esterno di esse.

E' inoltre prevista la possibilità di revoca delle misure disposte, previo accertamento di determinate condizioni, come anche, nel caso di rischio di diffusione della malattia, la possibilità di regionalizzare il territorio nazionale adottando misure ulteriori (artt. 45 e 46) nonché di identificare gli animali con un apposito contrassegno supplementare e controllarne i movimenti (artt. 47 e 48).

Gli articoli da 49 a 64 regolano l'uso di vaccini e sieri anti-aftosi, le modalità di vaccinazione cui si può ricorrere in presenza di determinate condizioni o situazioni, distinguendo tra vaccinazione di emergenza, profilattica e vaccinazione soppressiva; disponendo in ordine alla movimentazione degli animali e ai prodotti delle zone di vaccinazione; stabilendo specifici divieti per le zone interessate dalla vaccinazione; prevedendo il ripristino della qualifica a seguito dell'eradicazione della malattia mediante il ricorso alla vaccinazione; la procedura per la modifica delle misure restrittive; le modalità di certificazione per gli animali e i prodotti destinati agli scambi e per i movimenti degli animali.

Gli artt. da 65 a 68 dispongono in ordine ai laboratori che manipolano i virus dell'afta epizootica; individuano quello nazionale di riferimento per la malattia e i relativi compiti; prevedono le norme di sicurezza per i laboratori che manipolano i virus e dispongono in ordine ai test da utilizzare per la diagnosi della malattia.

In ragione delle caratteristiche che connotano la malattia (*estrema diffusività e contagiosità ed elevatissimo impatto socio-economico*), si assicurano, inoltre, forme di reciproca, costante collaborazione tra le Regioni e Province autonome e il Ministero della salute nel malaugurato caso di insorgenza sul territorio nazionale di focolai della stessa.

In proposito, si prevede (artt. da 69 a 75) la predisposizione del Piano di emergenza contro la malattia, i suoi contenuti di massima, le modalità per la sua approvazione da parte della Commissione europea e, soprattutto, l'attivazione -anche qui in stretta aderenza con le previsioni comunitarie contenute nella recependa direttiva- di appositi Centri di lotta contro la malattia, uno nazionale e gli altri territoriali, che devono assicurare il controllo e l'eradicazione della malattia, e che dipendono, rispettivamente, dal Ministero della salute e dalle Regioni e Province autonome.

Di essi, quello dipendente dal Ministero della salute, è il medesimo Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali, istituito con la recente legge 30 novembre 2005, n. 244, con il compito di provvedere, per l'intero territorio nazionale, a definire e programmare gli obiettivi e le strategie di controllo ed eradicazione della malattie animali e svolgere, altresì, funzioni e compiti di indirizzo, coordinamento e verifica ispettiva, anche per le finalità di profilassi internazionale.

Il suo richiamo all'interno del provvedimento in questione, oltre che essenziale anche in correlazione alla clausola di invarianza finanziaria, è pertanto conseguente e coerente con le finalità ad esso attribuite in via generale dalla predetta legge n. 244 del 2005 per tutte le malattie animali.

In correlazione al predetto Piano di emergenza si prevede, inoltre, l'effettuazione di esercitazioni e simulazioni di emergenza, si stabiliscono le funzioni, i compiti e i requisiti tecnici anche dei Centri territoriali di lotta che, attivati dalle Regioni e dalle Province autonome in caso di insorgenza di focolai della malattia, devono cooperare con il Centro Nazionale al fine di assicurare omogeneità degli interventi finalizzati al controllo e alla eradicazione della malattia.

Gli articoli da 76 a 78 dispongono, rispettivamente, in ordine all'istituzione, eventuale, di banche nazionali di antigeni e vaccini per la malattia, alle misure complementari di lotta contro la malattia se dovesse insorgere negli animali selvatici e alla procedura finalizzata ad ottenere dalla Commissione europea l'autorizzazione ad adottare misure sanitarie alternative a quelle disposte dal provvedimento ma con effetti epidemiologici equivalenti.

L'articolo 79 reca l'apparato sanzionatorio, l'articolo 80 le disposizioni transitorie e finali per assicurare una tempestiva attuazione delle misure transitorie e/o applicative disposte in sede comunitaria nonché le modifiche degli allegati al provvedimento, l'art. 81 contiene la clausola di invarianza finanziaria e l'art. 82 l'abrogazione del D.P.R. 1° marzo 1992, n. 229 che, adottato in attuazione della direttiva 85/511/CEE riguardante misure di lotta contro l'afta epizootica, è sostituito dal provvedimento in oggetto.

Da ultimo, si evidenzia che la mancata previsione della clausola di cedevolezza, unitamente alla statuizione, posta per tutti gli Enti territoriali, della inderogabilità delle misure previste dal provvedimento, o adottabili in base ad esso, e dell'obbligo di conformarvisi, trova giustificazione nelle finalità di profilassi internazionale perseguite, che, materia di legislazione esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo comma, lettera q), sono proprie di ciascuna disciplina adottabile dallo stesso Stato in materia di lotta contro le malattie animali che presentino (anche solo) il carattere della *"diffusività"*.

In tal senso si è infatti espressa la stessa Corte Costituzionale (*sentenza n. 12 del 2004 in GURI I serie speciale n. 3 del 21 gennaio 2004*), che ha qualificato le iniziative adottate dallo Stato per il contenimento delle malattie animali sul proprio territorio *(nel caso di specie la "blue tongue")* come <<*....riconducibili alla materia di legislazione esclusiva statale della profilassi internazionale*>> ai sensi dell'art. 117 Cost., secondo comma, lettera q), e <<*toccano profili incidenti sulla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema anch'essa riservata alla legislazione statale*>> ex art. 117 Cost., secondo comma, lettera s).

Nella medesima sentenza la stessa Corte ha inoltre riconosciuto contestualmente la legittimità dell'attribuzione allo stesso Stato anche delle funzioni amministrative connesse agli interventi contro la predetta malattia che <<*trova giustificazione in esigenze di carattere unitario e, specificamente, nel principio di adeguatezza*>> poiché <<*il coordinamento degli interventi economici e sanitari si rende necessario proprio tenendo conto della diffusività della malattia che travalica i confini territoriali delle Regioni e addirittura degli Stati*>>.

Per quanto concerne, infine, il contenuto delle singole disposizioni.

L'articolo 1 definisce il campo di applicazione individuandolo nelle misure di lotta da applicare in caso di insorgenza dell'afta epizootica nonché nelle misure preventive destinate a migliorare la conoscenza e la preparazione delle autorità competenti e degli allevatori in tale materia.

L'articolo 2 contiene le definizioni

L'articolo 3 richiama l'obbligo di denuncia del sospetto o dell'accertamento dell'afta epizootica di cui al D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche, e le relative misure da applicare.

L'articolo 4 stabilisce le misure da adottare in caso di sospetto di infezione o contaminazione dell'afta epizootica di uno o più animali presenti in una azienda.

L'articolo 5 prevede il divieto di movimentazione nelle aziende oggetto di sospetto della malattia.

L'articolo 6 consente al veterinario ufficiale di estendere le misure sanitarie di cui agli articoli 4 e 5 ad altre aziende in caso di pericolo di contaminazione.

L'articolo 7 prevede, in caso di particolari situazioni epidemiologiche, che il Ministero della salute può disporre l'istituzione di una zona di controllo temporaneo.

L'articolo 8 stabilisce che il Ministero della salute, se i dati epidemiologici o altri riscontri lo rendano necessario, può disporre un programma preventivo di eradicazione, anche attraverso l'abbattimento degli animali delle specie sensibili.

L'articolo 9 dispone che le misure di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 possono essere revocate solo se il sospetto di afta è stato ufficialmente escluso.

L'articolo 10 stabilisce le misure che il veterinario ufficiale deve disporre e fare eseguire quando in una azienda è confermata la presenza di un focolaio di afta epizootica.

L'articolo 11 indica come devono esse effettuate le operazioni di pulizia e disinfezione.

L'articolo 12 prevede l'obbligo a carico del servizio veterinario dell'azienda sanitaria del rintraccio e del trattamento dei prodotti provenienti da un focolaio di malattia.

L'articolo 13 stabilisce che in caso di presenza di focolai di afta, le indagini epidemiologiche sono svolte dai veterinari delle regioni e delle province autonome.

L'articolo 14 prevede ulteriori misure in caso di conferma di focolaio della malattia che può disporre il Ministero della salute.

L'articolo 15 stabilisce alcune misure che il Ministero della salute può applicare quando i focolai si sono verificati in prossimità o all'interno di particolari luoghi.

L'articolo 16 prevede le misure sanitarie da applicare nel caso in cui un focolaio di afta epizootica è confermato in uno stabilimento di macellazione, nei posti di ispezione frontaliera o nei mezzi di trasporto.

L'articolo 17 consente al Ministero della salute di fornire ulteriori indicazioni, in conformità a quelle adottate in sede comunitaria.

L'articolo 18 consente alle Regioni o alle Province autonome di non applicare la misura dell'abbattimento in loco di tutti gli animali delle specie sensibili nel caso in cui una azienda comprende due o più unità di produzione distinte. Tale deroga può essere concessa solo se il veterinario ufficiale ha confermato che nell'azienda prima dell'avvenuta identificazione sussistevano determinati requisiti specifici.

L'articolo 19 definisce quelle che sono le aziende che hanno avuto contatti, ai fini dell'applicazione nelle stesse delle misure di cui agli articoli 4, comma 2, e 5.

L'articolo 20 prevede, nel caso in cui non può escludersi una correlazione epidemiologica tra un focolaio di afta epizootica e i luoghi o i mezzi di trasporto di cui agli articoli 15 e 16, che il Ministero della salute possa disporre l'applicazione delle misure previste agli articoli 4, 5 e 8.

L'articolo 21 impone ai servizi veterinari delle asl, nel momento in cui è stata confermata la presenza di un focolaio di afta epizootica, la delimitazione di una zona di protezione nel raggio minimo di 3 chilometri e di una zona di sorveglianza nel raggio minimo di 10 chilometri, demarcando tali zone con cartelli posti sulle strade di accesso. Oltre a tali misure, le medesime autorità devono procedere al rintraccio di tutti gli animali spediti dalla zona in questione durante un periodo pari ad almeno 21 giorni prima della presunta data della manifestazione del focolaio, nonché a localizzare le carni fresche, i prodotti a base di carne, il latte crudo e i prodotti a base di latte crudo ottenuti da animali di specie sensibili originari dalla zona di protezione.

L'articolo 22 concerne le misure sanitarie da adottare nella zona di protezione.

L'articolo 23 prevede alcuni divieti d applicare nella zona di protezione.

L'articolo 24 consente alle Regioni o alle Province autonome di estendere i divieti di cui all'articolo 23.

L'articolo 25 stabilisce alcune misure da applicare alle carni fresche prodotte nella zona di protezione, quali il divieto di immissione sul mercato, la bollatura sanitaria, nonché determinate misure cautelative da rispettare durante il trasporto.

L'articolo 26 stabilisce il divieto di immettere sul mercato prodotti a base di carne ottenuti da animali di specie sensibili originari della zona di protezione, nonché la deroga a tale divieto a quei prodotti a base di carne sottoposti ad uno dei trattamenti di cui al punto 1, parte A dell'allegato 7 oppure prodotti con le carni di cui all'articolo 25, comma 3,

L'articolo 27 prevede le misure di carattere sanitario da applicare al latte ottenuto da animali di specie sensibili originari della zona di protezione e di prodotti lattiero-caseari ottenuti da tale latte, nonché le misure per il latte e per i prodotti lattiero-caseari di animali di specie sensibili prodotti in uno stabilimento situato nella zona di protezione.

L'articolo 28 stabilisce il divieto di immettere sul mercato dello sperma, degli ovuli e degli embrioni ottenuti da animali di specie sensibili originari della zona di protezione.

L'articolo 29 introduce il divieto, all'interno della zona di protezione, di trasportare e distribuire lo stallatico e il letame proveniente da aziende o mezzi di trasporto di cui all'articolo 16.

L'articolo 30 concerne le misure da applicare alle pelli di animali delle specie sensibili che provengono dalla zona di protezione.

L'articolo 31 stabilisce il divieto di immettere sul mercato lana di pecora, pelo di ruminante e setole di suidi prelevati da animali provenienti dalla zona di protezione.

L'articolo 32 riguarda le misure sanitarie da applicare ad ulteriori prodotti di origine animale provenienti dalla zona di protezione.

L'articolo 33 concerne il divieto di immissione sul mercato del foraggio, del fieno, della paglia e degli altri prodotti destinati all'alimentazione degli animali provenienti dalla zona di protezione.

L'articolo 34 prevede che le deroghe previste ai divieti di immissione sul mercato degli articoli precedenti, concesse con provvedimento della Regione o della Provincia autonoma, sono trasmesse preventivamente al Ministero della salute.

L'articolo 35 consente al Ministero della salute di adottare, nella zona di protezione, ogni misura ulteriore ritenuta necessaria per contrastare il virus dell'afta epizootica, informando la Commissione europea e gli altri Stati membri.

L'articolo 36 stabilisce le condizioni in base alle quali è possibile revocare le misure adottate nella zona di protezione.

L'articolo 37 prevede l'applicazione nella zona di sorveglianza delle medesime misure stabilite per la zona di protezione.

L'articolo 38 prevede che all'interno della zona di sorveglianza il divieto di spostamento di animali delle specie sensibili.

L'articolo 39 stabilisce il divieto di immissione sul mercato di carni fresche, carni macinate e preparazioni di carni di animali di specie sensibili provenienti dalla zona di sorveglianza e di prodotti ottenuti da tali carni, nonché il medesimo divieto per le carni fresche, le carni macinate, le preparazioni di carni e i prodotti a base di carne di animali di specie sensibili prodotti in stabilimenti situati nella zona di sorveglianza.

L'articolo 40 introduce il divieto di immettere sul mercato di latte proveniente da animali di specie sensibili originari della zona di sorveglianza e prodotti lattiero-caseari ottenuti da tale latte, nonché il medesimo divieto per il latte e i prodotti lattiero-caseari di animali di specie sensibili prodotti nella zona di sorveglianza.

L'articolo 41 prevede il divieto, all'interno e all'esterno della zona di sorveglianza, del trasporto, della distribuzione e dello spargimento di stallatico e di letame provenienti da aziende in cui sono presenti animali di specie sensibile.

L'articolo 42 prevede le misure applicabili agli altri prodotti di origine animale prodotti nella zona di sorveglianza.

L'articolo 43 consente al Ministero della salute di adottare, nella zona di sorveglianza, ogni misura ulteriore ritenuta necessaria per contrastare il virus dell'afta epizootica, informando la Commissione europea e gli altri Stati membri.

L'articolo 44 stabilisce le condizioni in base alle quali è possibile revocare le misure adottate nella zona di sorveglianza.

L'articolo 45 attribuisce al Ministero della salute di disporre la regionalizzazione del territorio nazionale, nel caso in cui, nonostante le misure adottate in conformità del presente decreto, vi è la possibilità della diffusione del virus.

L'articolo 46 elenca, in caso di regionalizzazione, le misure di carattere sanitario che i servizi veterinari devono disporre.

L'articolo 47 prevede, in caso di insorgenza di un focolaio di afta epizootica, che i servizi veterinari e i veterinari ufficiali possono autorizzare l'uscita degli animali delle specie sensibili dalla azienda solo a seguito dell'accertamento che gli stessi sono stati identificati con un apposito contrassegno individuato dal Ministero della salute.

L'articolo 48 stabilisce alcune misure sulla movimentazione degli animali ai fini del controllo degli stessi, in caso di focolaio di afta.

L'articolo 49 dispone che l'uso di vaccini anti-aftosi e la somministrazione di sieri iper-immuni contro l'afta è consentita solo su disposizione del Ministero della salute.

L'articolo 50 prevede che con provvedimento del Ministero della salute può essere disposta la vaccinazione d'emergenza degli animali, sulla base di determinate condizioni.

L'articolo 51 fissa le condizioni della vaccinazione di emergenza indicata all'articolo 50.

L'articolo 52 stabilisce che il Ministero della salute con proprio provvedimento può disporre della vaccinazione profilattica, fissandone contestualmente le condizioni.

L'articolo 53 stabilisce che il Ministero della salute con proprio provvedimento può disporre della vaccinazione soppressiva, fissandone contestualmente le condizioni.

L'articolo 54 prevede le misure di carattere sanitario da applicare nella zona di vaccinazione nel periodo compreso tra l'inizio della vaccinazione e almeno 30 giorni dopo il suo completamento (cosiddetta "fase 1").

L'articolo 55 stabilisce le misure di carattere sanitario da applicare nella zona di vaccinazione nel periodo che ha inizio almeno 30 giorni dopo il completamento della vaccinazione d'emergenza e il completamento delle misure di cui agli articoli 56 e 57 (cosiddetta "fase 2").

L'articolo 56 prevede che nella zona di vaccinazione i servizi veterinari attuino una indagine finalizzata ad individuare tutti gli allevamenti di animali di specie sensibili che hanno avuto contatti con il virus dell'afta ma che non presentano segni clinici manifesti della malattia.

L'articolo 57 stabilisce a carico dei servizi veterinari la classificazione degli allevamenti situati nella zona di vaccinazione.

L'articolo 58 dispone. a carico dei servizi veterinari, l'applicazione di alcune misure per le aziende situate nella zona di vaccinazione, quali il divieto di movimentazione di animali al di fuori della zona di vaccinazione nonché la movimentazione di animali di specie sensibili tra aziende situate nella zona di vaccinazione, solo previa autorizzazione.

L'articolo 59 prevede il ripristino della qualifica di ufficialmente indenne da afta epizootica e da infezione da afta epizootica con decisione della Commissione europea, su richiesta del Ministero della salute.

L'articolo 60 stabilisce la procedura per il ripristino della qualifica di ufficialmente indenne senza la vaccinazione di emergenza.

L'articolo 61 stabilisce la procedura per il ripristino della qualifica di ufficialmente indenne con la vaccinazione di emergenza.

L'articolo 62 precisa la procedura da attuare per ottenere la revoca delle restrizioni attuate ai sensi del presente decreto.

L'articolo 63 dispone che la certificazione supplementare richiesta dal presente decreto per gli animali di specie sensibili o per i prodotti da essi derivati ai fini degli scambi intracomunitari deve essere mantenuta fino al ripristino della qualifica di ufficialmente indenne da afta epizootica.

L'articolo 64 fissa il divieto di spedizione degli animali di specie sensibili vaccinati contro l'afta epizootica dall'Italia verso gli altri Stati membri.

L'articolo 65 prevede le condizioni e le modalità per la manipolazione del virus dell'afta epizootica, nonché i relativi controlli.

L'articolo 66 concerne il laboratorio nazionale di riferimento, il quale svolge le prove di laboratorio finalizzate ad accertare la presenza dell'afta epizootica.

L'articolo 67 attribuisce al Ministero della salute il potere di vigilare e controllare la corretta applicazione dei laboratori di cui agli articoli 65 e 66 delle disposizioni previste dal presente decreto e in sede comunitaria.

L'articolo 68 indica i test e le norme che i laboratori dell'articolo 66 devono rispettare ai fini della diagnosi della malattia.

L'articolo 69 prevede la redazione da parte del Ministero della salute di un piano di emergenza, indicandone i criteri.

L'articolo 70 stabilisce che il Ministero della salute programmi ed effettui esercitazioni e simulazioni di emergenza, comunicandone i risultati alla Commissione europea.

L'articolo 71 individua, in caso di insorgenza della malattia, tutte le misure, le funzioni e i compiti che il Centro nazionale di lotta contro la malattia deve svolgere.

L'articolo 72 prevede i requisiti tecnici del Centro nazionale di lotta contro la malattia.

L'articolo 73 dispone che, in caso di insorgenza di focolai sul proprio territorio, le Regioni devono essere in grado di assicurare l'immediata operatività dei propri centri territoriali, prevedendone le caratteristiche.

L'articolo 74 stabilisce i requisiti tecnici dei centri territoriali di cui all'articolo 73.

L'articolo 75 prevede che il Centro nazionale di lotta contro la malattia, ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dal presente decreto, si avvale di un gruppo di esperti che lo coadiuvano nella propria attività, prevedendo anche i compiti che tale gruppo deve svolgere.

L'articolo 76 stabilisce che, ove lo preveda il piano di emergenza di cui all'articolo 69, il Ministero della salute può istituire o mantenere banche di antigene e di vaccini, nonché designare gli stabilimenti per il confezionamento e l'immagazzinamento di vaccini destinati alla vaccinazione di emergenza.

L'articolo 77 dispone alcune misure di prevenzione e di controllo contro l'afta quali il divieto di somministrare rifiuti alimentari agli animali delle specie sensibili alla malattia.

L'articolo 78 consente al Ministero della salute, se le misure previste dal presente decreto non sono sufficienti e il virus dell'afta rischia di diffondersi, di chiedere alla Commissione europea l'adozione di specifiche misure alternative .

L'articolo 79 prevede le sanzioni.

L'articolo 80 concerne alcune disposizioni transitorie e finali.

L'articolo 81 prevede la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 82 abroga il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 229.

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

1. **Aspetti tecnico-normativi in senso stretto**

   a) Necessità dell'intervento normativo: Lo schema di decreto legislativo è stato predisposto per dare attuazione alla direttiva 2003/85/CE e conformare quindi l'ordinamento interno alla disciplina comunitaria.

   b) analisi del quadro normativo e incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti: Il provvedimento abroga il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 229 che, in attuazione della direttiva 85/511/CEE, stabilisce le misure di lotta contro l'afta epizootica. Poiché la recependa direttiva 2003/85/CE abroga la citata direttiva 85/511/CEE, si è ritenuto, anche per motivi di chiarezza giuridica, di procedere, analogamente, all'attuazione della nuova direttiva e alla contestuale abrogazione della previgente normativa in vigore. La scelta di rilegificare la normativa in esame trova giustificazione nella necessità di prevedere specifiche sanzioni in caso di violazione ad una disciplina di particolare rilevanza sanitaria.

   c) analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario: Lo schema ha recepito in maniera puntuale la direttiva 2003/85/CE.

   d) analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale: Le competenze delle regioni sono state ribadite.

   e) verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti

locali: Non sussistono problemi di interferenza con le fonti che dispongono la ripartizione delle competenze statali e regionali.

2. **Elementi di drafting e linguaggio normativo**

a) individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso: Le nuove definizioni contenute nello schema si sono rese necessarie in quanto previste dalla recependa direttiva e risultano essere pienamente coerenti con quelle già in uso.

b) verifica della correttezza dei riferimenti normativi, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi: Tutte le disposizioni di legge e le norme di rango regolamentare sono state richiamate, ove necessario, anche con riferimento alle modificazioni successive.

c) ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti: Non si è fatto ricorso alla tecnica giuridica della novella, ma la precedente normativa è stata abrogata.

d) individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse: Si è proceduto all'abrogazione espressa del decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 229.

e) giurisprudenza costituzionale: Non risultano giudizi di costituzionalità relativi alla materia oggetto del provvedimento.

f) attività parlamentare: Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

Analisi dell'impatto sulla regolamentazione

a) Ambito di intervento. Destinatari diretti e indiretti: Il provvedimento definisce le misure di lotta da applicare in caso di insorgenza dell'afta epizootica nonché le misure preventive destinate a migliorare la conoscenza e la preparazione delle Autorità competenti e degli allevatori in tale materia. Destinatari diretti del provvedimento sono i titolari di aziende zootecniche, i detentori degli animali, i servizi veterinari delle aziende unità sanitarie locali e le regioni e le province autonome. I destinatari indiretti possono essere individuati nei consumatori in quanto le misure di profilassi previste dal decreto sono applicabili agli animali destinati all'alimentazione umana.

b) Obiettivi e risultati attesi: Il decreto ha la finalità di riorganizzare le misure di lotta contro l'afta epizootica sulla base della disciplina comunitaria di armonizzazione.

c) Impatto diretto e indiretto sulla organizzazione e sull'attività delle Pubbliche Amministrazioni: Tutte le attività di vigilanza e controllo previste a carico delle competenti autorità rientrano nell'ambito delle attività istituzionali già svolte dalle medesime.

Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA
UFFICIO IV

Roma, 7 APR. 2006

Prot. Nr. 51616
Rif. Prot. Entrata Nr. 48445
Allegati: 1
Risposta a Nota del:

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo
Ufficio legislativo - Economia
S E D E

e, p.c. All'Ufficio Legislativo - Finanze
S E D E

OGGETTO: Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2003/85/CE relativa a misure di lotta contro l'afta epizootica.

Si fa riferimento al provvedimento indicato in oggetto, nella versione trasmessa via e-mail dal Ministero della Salute il 29 marzo scorso.

Al riguardo, lo stesso viene restituito bollinato - unitamente alla relazione tecnica verificata - con esclusione dell'articolo 80, comma 5, in quanto tale disposizione prevede la corresponsione di una indennità da erogare al personale del Ministero della salute a carico del finanziamento del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie degli animali, in contrasto con il decreto legislativo n. 165/2001, laddove il medesimo dispone che i trattamenti economici fondamentali ed accessori del personale delle Amministrazioni statali vanno definiti in contrattazione collettiva nazionale.

Inoltre, sotto l'aspetto strettamente di bilancio, la destinazione di risorse ai fondi per il trattamento accessorio del personale del Centro nazionale di lotta contro le malattie animali e le emergenze sanitarie di cui alla legge n. 244 del 2005, compreso quello appartenente ai ruoli del Ministero della Salute, avviene mediante distrazione di parte dello stanziamento destinato al predetto Centro, compromettendo l'attività e il funzionamento del Centro medesimo. Pertanto, in siffatta circostanza la prevista copertura non può ritenersi idonea, anche in considerazione che con un decreto legislativo si intende modificare una autorizzazione legislativa di spesa.

Va poi aggiunto che tale norma esorbita dall'ambito della delega, che non contempla criteri specifici per l'attuazione della direttiva in parola, la quale, a sua volta, nulla prevede in merito.

Il Ragioniere Generale dello Stato

RELAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
(ART. 11 TER LEGGE 5 AGOSTO 1978 N. 468, e succ. modificazioni; art. 1, comma 4, legge di delega n. 62/2005)

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/85/CE RELATIVA A MISURE DI LOTTA CONTRO L'AFTA EPIZOOTICA.

L'applicazione del decreto in esame non comporta nuovi oneri o maggiori oneri né minori entrate a carico del bilancio dello Stato o della finanza pubblica.
Le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente presso le Aziende sanitarie risultano idonee all' assolvimento dei compiti ad esse assegnati dal provvedimento. Nel rispetto di tale neutralita' finanziaria dovranno essere adottate tutte le misure di lotta contro la malattia ed i relativi interventi previsti dal decreto.

In particolare, riguardo a:
Articoli 8, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 24, 35, 37, 43, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 65, 67, 69, 70 e 71: Per quanto riguarda tali articoli, si precisa che le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente risultano essere idonee all'assolvimento dei compiti e delle funzioni ivi previste;
l'art. 13 (indagine epidemiologica):

- il comma 1, tratta di attività istituzionali che non comportano oneri aggiuntivi essendo, inoltre, già svolte in base al decreto del Presidente della repubblica 1°/03/'92, n. 229, che disciplina attualmente la medesima materia (misure di lotta contro l'afta epizootica) e che sarà abrogato a seguito dell'entrata in vigore del provvedimento in oggetto;
- il comma 2, non prevede né la necessità di espletamento di appositi corsi di formazione né, tanto meno, che la preparazione ivi prevista sia correlata o conseguente alla partecipazione a tali corsi;
- ~~il comma 5, da solo "facoltà" di ricorrere al reclutamento temporaneo di personale se vi sia un'emergenza e limitatamente alla durata della stessa. Si tratta di un reclutamento che avverrebbe sulla base della normativa vigente in materia di contratti a termine nonché, come anche specificato, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della salute, senza perciò previsione di alcun onere aggiuntivo;~~

NON BOLLINATO

l'art. 25, comma 6 e l'art. 27 comma 5(controllo di conformità), trattano di attività svolte nell'ambito di quelle istituzionali proprie delle regioni e province autonome, come peraltro precisato nello stesso articolato;

gli artt. 34,comma 2; 39,comma 7; 40,comma 5; 53,comma 3; 54,comma 3; 55,comma 4; 58,comma 11 e 63,comma 2, trattano anch'essi del controllo di conformità sui servizi veterinari e sui veterinari ufficiali, attività svolte nell'ambito di quelle istituzionali proprie delle regioni e province autonome, come peraltro precisato nello stesso articolato;

l' art. 72: si specifica che le attivita' di gestione delle misure di lotta ed eradicazione delle malattie svolte dal Centro nazionale di cui all'art. 69 sono effettuate con personale ed attrezzature nei limiti di spesa di cui all' art. 4 della legge 244/2005.

l'art. 73, comma 1 e l'art. 74,comma 1, (Centri territoriali di lotta), l'ipotesi di loro attivazione nel caso di insorgenza della malattia è meramente eventuale. **In ogni caso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente risultano essere idonee all'assolvimento dei compiti e delle funzioni previste in tali articoli.**

l'art. 75, comma 1 (Gruppo di esperti) come specificato nello stesso articolato, si tratta di personale appartenente al Centro Nazionale di referenza per le malattie vescicolari tra i cui compiti istituzionali rientrano propriamente quelli indicati nel testo. **Si precisa, inoltre, che per tale personale non sono previsti ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato o della finanza pubblica in quanto tale previsione rientra negli stanziamenti di cui alla legge 30 novembre 2005, n. 244. Si evidenzia che l' art. 1, comma 1, della legge 244/2005 espressamente prevede la possibilita' di avvalersi degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali e quindi dei centri che afferiscono a detti Istituti.**

l'art. 76, comma 1 (banche nazionali di antigeni e vaccini), la previsione della loro istituzione è meramente eventuale oltre che poter avvenire, come anche specificato nell'articolato, esclusivamente nell'ambito delle risorse disponibili del Ministero della salute, senza perciò alcun onere aggiuntivo;

l'art. 77 (misure complementari di prevenzione controllo), trattasi di misure sanitarie coperte dagli ordinari stanziamenti, la cui necessità d'applicazione, inoltre, è solo eventuale.

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per gli effetti dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978 n. 468
provvedimento privo di effetti finanziari

Co - ESCLUSIONE
Art. 80 co 5

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO